



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	17
Intesa	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - Il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, dottor Denni Angeli, hanno firmato il 4 aprile 2007 l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute, la Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

Le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997 ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Presentato in Parlamento, il disegno di legge d'approvazione dell'intesa è decaduto a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.

Su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri

in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile alle esigenze della confessione religiosa di cui si tratta. La Commissione ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.

Con l'approvazione di questa intesa si compie un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa Evangelica luterana in Italia.

* * *

L'organizzazione dei testimoni di Geova nasce nel 1870 negli Stati Uniti. In Italia sono presenti dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903 a San Germano Chisone, in provincia di Torino.

Attualmente nel nostro Paese i testimoni di Geova sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.

Aspetto fondamentale del culto dei testimoni di Geova è il battesimo, amministrato

per immersione in acqua, come nel caso di Gesù e dei primi cristiani, agli adulti.

Nella loro struttura organizzativa, i testimoni di Geova ripropongono il modello ed i metodi delle comunità cristiane del primo secolo, secondo gli Atti degli apostoli e le lettere dei primi discepoli di Gesù. Il loro obiettivo fondamentale è quello di onorare e glorificare Dio (Geova), secondo il modello di Cristo, impegnandosi a vivere in modo cristiano e facendo conoscere la Bibbia ed il Regno di Dio.

La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è articolata in una Congregazione centrale ed in congregazioni locali. I componenti delle congregazioni si riuniscono in un luogo chiamato «Sala del Regno», così detto perché in tale luogo si parla del messaggio del Regno di Dio; le riunioni si svolgono in conferenze, letture e testimonianze imperniate sulla Parola di Dio e sono anche volte ad organizzare l'opera di diffusione dell'Evangelo di casa in casa. La cura e la guida spirituale dei componenti della comunità sono affidate ad un corpo di anziani, ovvero ad un collegio di presbiteri.

La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, (si veda il comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 1986) su conforme parere del Consiglio di Stato.

* * *

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 regola i rapporti tra lo Stato e la Congregazione sulla base dell'intesa stessa, che viene allegata alla legge.

Gli articoli 2 e 3 contengono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione. L'articolo 2, in particolare, riconosce l'autonomia della Congregazione liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e

disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali.

Tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti «culti ammessi» (legge 24 giugno 1929, n. 1159, e relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289), non più applicabile alla Congregazione centrale dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Congregazione centrale, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa (articoli 4 e 5).

In tema di istruzione, la Repubblica riconosce agli alunni, come è già avvenuto con le altre confessioni che hanno concluso un'intesa, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. All'articolo 6, comma 1, si afferma inoltre, come nell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche, che l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e che deve essere esclusa qualsiasi ingerenza nell'educazione religiosa degli alunni testimoni di Geova. Si riconosce altresì agli incaricati della Congregazione il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli

studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L'articolo 7 del disegno di legge riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova. Tale norma, contenuta nelle intese già approvate, segna un ulteriore distacco dal regime della normativa sui culti ammessi con la caduta dei controlli sui ministri di culto, che costituiscono, in quell'ambito legislativo, i presupposti per la rilevanza civile del matrimonio «acattolico».

Il disegno di legge consente inoltre agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù. Entro il 15 gennaio di ogni anno tale data è comunicata al Ministero dell'interno che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (articolo 8).

L'articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico.

L'articolo 10 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.

Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti della confessione dei testimoni di Geova. Gli articoli citati disciplinano: il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza, il mutamento degli enti stessi, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il regime tributario degli enti.

Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema con-

sentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Congregazione centrale e degli organismi da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata ad interventi assistenziali, scientifici culturali, e per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno. Un'apposita commissione paritetica verificherà l'andamento del sistema dei rapporti finanziari al fine di predisporre eventuali modifiche (articoli 17-19).

La Congregazione centrale dovrà infine essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova (articoli 20 e 22).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, o le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (articolo 21). Al riguardo si precisa che la rubrica dell'articolo 21 è stata riformulata sostituendo la parola «abrogazione», usata per errore nell'articolo 20 dell'intesa firmata dal Presidente del Consiglio il 4 aprile 2007, con la parola «cessazione di efficacia».

Infine l'articolo 23 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

RELAZIONE TECNICA

Deducibilità delle erogazioni liberali in favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

La legislazione vigente (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (rigo RP26), risulta che circa 122.000 soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per circa 32,2 milioni di euro, con un valore medio *pro capite* di circa 263 euro.

Considerando che i fedeli dell'istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,7 per cento della popolazione italiana ed ipotizzando, in via prudenziale, una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, si stima un ammontare di erogazioni pari al 3 per cento del totale sopra indicato, quindi a circa 1 milione di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF totale di competenza annua pari a circa - 0,35 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2010, sarà il seguente (in milioni di euro)

	2010	2011	2012
IRPEF	0	- 0,61	- 0,35

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) Necessità dell'intervento normativo.

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vice presidente della stessa Congregazione. La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Congregazione, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.

b) Analisi del quadro normativo.

Le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

legge 11 agosto 1984, n. 449, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante: «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica

italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 517, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

legge 12 aprile 1995, n. 116, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Il disegno di legge è volto a dare attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazioni delle precedenti intese, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con l'entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all'articolo 21.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come

tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e sanciti nel relativo Trattato istitutivo.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'impianto del presente disegno di legge non deroga dai principi costituzionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c), «Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Non sono presenti profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non è presente alcuna novella.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non prevede abrogazioni.

3. ULTERIORI ELEMENTI.

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge, tanto nel suo complesso quanto nei suoi aspetti particolari, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non solo di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano le sentenze nn. 59 del 24 novembre 1958, 203 del 12 aprile 1989, 195 del 27 aprile 1993, 329 del 4 novembre 1997, 508 del 20 novembre 2000 e n. 309 del 24 novembre 2003.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento non sono stati presentati analoghi progetti di legge.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - *Il contesto e gli obiettivi*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allo stato, le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

- legge 11 agosto 1984, n. 449, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante: «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 517, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

- legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

- legge 12 aprile 1995, n. 116, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

– legge 29 novembre 1995, n. 520, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Per le confessioni religiose che sono prive di intesa approvata con legge (e quindi sinora anche la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia) si applica la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'iniziativa legislativa in questione non deriva da situazioni di carenza o di criticità, quanto dalla necessità di garantire alla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia ed ai suoi fedeli il pieno esercizio dei diritti legati alla libertà religiosa, nel quadro delle garanzie costituzionali, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Come evidenziato sopra al punto B), il disegno di legge, approvando l'intesa conclusa tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del culto religioso e dei diritti legati all'aderenza alla Congregazione stessa (festività, assistenza spirituale, insegnamento delle religioni nelle scuole, accesso all'otto per mille dell'IRPEF).

Pertanto, il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Obiettivi del disegno di legge sono l'estensione anche alla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia delle garanzie previste dall'articolo 8 della Costituzione.

I risultati attesi si collocano sul piano del raggiungimento di un maggiore grado di democrazia nel Paese, attraverso l'affermazione e la tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Il disegno di legge si inserisce nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, pertanto destinatari sono gli aderenti alla Congregazione. Il disegno di legge contiene disposizioni di carattere generale in materia di libertà religiosa che discendono dai principi costituzionali sulle libertà e specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa, diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi). Viene infine esteso, con gli articoli 17 e 18, alla Congregazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», e già applicato alle confessioni religiose sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

L'analisi dell'impatto è il risultato di un lavoro che risale nel tempo, svolto su più versanti dalle strutture preposte al supporto per l'iter di conclusione dell'intesa: il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da dirigenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute; la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fin dal 1997, presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio e composta da eminenti giuristi, con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione o credenza. Entrambe le Commissioni, infatti, sono state costituite al fine di predisporre gli strumenti atti al raggiungimento della concreta attuazione dei diritti e delle facoltà legati all'esercizio della libertà di religione.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, dai rappre-

sentanti della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova secondo il modello delle intese già approvate con legge.

Inoltre, un apporto determinante per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulle pubbliche amministrazioni è derivato dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in qualità di membri della Commissione per le intese. Pertanto il patrimonio di studi e di esperienza acquisito nel tempo, accompagnato dalla graduale armonizzazione con i mutamenti del quadro normativo, permette di disporre, oggi, di un testo sul quale la valutazione dell'impatto della regolamentazione non presenta punti di oscurità.

SEZIONE 3 – *La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).*

Nel caso di intese bilaterali, firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la «opzione zero», giacché l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

SEZIONE 4 – *Valutazione delle opzioni alternative.*

Nel corso della trattativa con la delegazione della Confessione religiosa non sono emerse opzioni diverse.

SEZIONE 5 – *Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.*

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La materia non richiede l'adozione preventiva di misuratori degli effetti, in considerazione del fatto che si versa in ambito attuativo di garanzie costituzionali e stante la peculiarità dell'intervento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione, nel suo carattere costituzionalmente necessitato, non presenta svantaggi, poiché è indirizzata ad assicurare le garanzie ed i diritti sopra menzionati.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del presente intervento, comunque rappresentati dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, che ha firmato l'intesa.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è prevista comparazione poiché sono inibite opzioni diverse.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'unico fattore teoricamente incidente sugli effetti dell'intervento regolatorio potrebbe essere quello numerico (numero di fedeli aderenti alla confessione religiosa); nella realtà dei fatti, il disegno di legge che approva l'intesa è in grado di esplicitare i propri effetti nella stessa maniera sia su un numero molto piccolo che su un numero molto grande di aderenti alla confessione religiosa.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

Il disegno di legge non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte alla attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Una disposizione particolare dell'intesa prevede che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello Stato, gran parte delle disposizioni coinvolgenti le pubbliche amministrazioni sono già vigenti perché contenute in altre leggi emanate su base di intese analoghe; pertanto non si dovrebbero verificare problematiche in ordine alla loro operatività.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

A livello informativo, si interviene con comunicati stampa, emessi sia in occasione della firma dell'intesa che in occasione del varo del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri; altrettanto si prevede possa essere fatto in occasione del varo definitivo della legge da parte del Parlamento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari che con l'approvazione dell'intesa entrerà in vigore anche per la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova; tale sistema, delineato dalla legge n. 222 del 1985 nei riguardi della Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese vigenti per le rispettive confessioni religiose, consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata a interventi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali, da realizzare anche in Paesi esteri. Ai fini dei predetti controllo e monitoraggio, l'intesa prevede appositi rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite, da trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia al Ministero dell'economia e delle finanze. Una Commissione paritetica verifica come da prassi, ogni tre anni, il funzionamento del sistema di finanziamento indiretto.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica prevista dall'intesa.

In ogni caso, una disposizione dell'intesa prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa stessa.

A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri verrà elaborata la prescritta VIR a cadenza biennale, in cui saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- migliore trasparenza nei rapporti con la confessione religiosa;
- migliore efficienza nella tutela della libertà religiosa nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa;
- verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto della confessione religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova)

1. I rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. I ministri di culto non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5 e 7, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a

carico dei competenti organi della confessione.

Art. 5.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti negli istituti penitenziari il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.

Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa

degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Congregazione centrale con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico della Congregazione centrale.

Art. 7.

(Matrimonio)

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di

Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in

cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 8.

(Festività)

1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.

2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in ma-

teria di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

Art. 10.

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 11.

(Riconoscimento di enti della confessione)

1. Ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione cen-

trale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

Art. 12.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Art. 13.

(Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono

svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui al comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 15.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 16.

(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per

i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.

Art. 18.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzare anche in Paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione «Congregazione cristiana dei testimoni di Geova».

3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.

5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 17 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 18, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

Art. 20.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 21.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere

efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 610.000 per l'anno 2011 ed euro 350.000 a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE
CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA*

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia,

CONSIDERATO

che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;

che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;

che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;


che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria e a partecipare alla diffusione del messaggio biblico;

che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

che la confessione religiosa dei testimoni di Geova è rappresentata dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in seguito denominata Congregazione centrale, organizzata secondo le norme del proprio statuto;

riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e

CONVENGONO



che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della confessione religiosa dei testimoni di Geova, la legislazione del 1929 e del 1930 sui culti ammessi.

Articolo 1
(Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E' garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2
(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.
3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 3
(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.



4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.

Articolo 4
(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.

2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.

Articolo 5
(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.



4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Congregazione centrale con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico della Congregazione centrale.

Articolo 6 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 7
(Festività)

1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.
2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8
(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

Articolo 9
(Emittenti radiotelesive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.



Articolo 10

(Riconoscimento di enti della confessione)

1. Ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.

Articolo 11

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
 - a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
 - b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Articolo 12

(Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.



Articolo 13
(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 14
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
4. Decorso i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 15
(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.



Articolo 16
(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.

Articolo 17
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".
3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.
5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.



6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 18
(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

Articolo 19
(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 20
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 21
(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.



Articolo 22

(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Romano Prodi



Per il Presidente della Congregazione cristiana
dei testimoni di Geova

Il Vice Presidente
dott. Denni Angeli

